Codice A1709C
D.D. 23 maggio 2021, n. 440
L.r. 5/2018. Impegno di euro 1.050.000,00 sul capitolo di spesa 177135/2023 del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023 annualità 2023 favore di ARPEA, quali contributi regionali da erogare agli ATC e CA per la prevenzione, il risarcimento e l'accertamento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole.

ATTO DD 440/A1709C/2021 DEL 23/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: L.r. 5/2018. Impegno di euro 1.050.000,00 sul capitolo di spesa 177135/2023 del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023 annualità 2023 favore di ARPEA, quali contributi regionali da erogare agli ATC e CA per la prevenzione, il risarcimento e l'accertamento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole.

Premesso che, l'articolo 26 della L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dispone che le Regioni provvedano all'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole;

l'articolo 30, comma 2, della l.r. 19 giugno 2018 n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria" e sue modifiche e integrazioni, prevede che tra le materie inerenti la gestione faunistico-venatoria, le cui spese sono finanziate con risorse regionali, siano compresi tra l'altro la prevenzione, il risarcimento e l'accertamento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;

la L.r. 19 giugno 2018 n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria" e sue modifiche e integrazioni, all'art. 28, comma 7 prevede che "Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'art. 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della Legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purchè non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.".

Vista:

la D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007 "Criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei

danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria (art. 55 l.r. 70/96)”;

la D.G.R. n. 115-6742 del 3 agosto 2007 “Art. 55 e 58 l.r. 70/96. Riparto dei fondo agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni”;

la D.G.R. n. 128-9452 del 1 agosto 2008 “Riparto dei fondo agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni in merito al risarcimento dei danni da fauna non venabile” e sue modifiche e integrazioni”;

la D.G.R. n. 36 - 7297 del 30 luglio 2018 “L.r. 5/2012. L.R. 5/2018. Fondo regionale per il risarcimento da parte degli ATC e CA dei danni da fauna selvatica a produzioni agricole. Approvazione criteri, ai sensi della DGR 115-6742 del 3 agosto 2007, per il riconoscimento del contributo per danni subiti fino al 31 dicembre 2018";

la D.G.R. n. 39 – 1966 del 31 luglio 2015 “Art. 40, c.8, l.r. 5/2012. Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nell’anno 2014. Regime aiuti de minimis in conformità al regolamento UE n. 1408/2013. Trasferimento fondi” con la quale si è provveduto all’inclusione dei risarcimenti dei danni da fauna causati alle colture agricole, successivamente al 1 luglio 2014, al regime de minimis, adeguando l’erogazione del contributo ai disposti del citato regolamento UE n. 1408/2013.

la D.G.R. n. 36 - 8647 del 29 marzo 2019 che a integrazione della D.G.R. 128 – 9452 del 1 agosto 2008 ha definito nuove condizioni per il trasferimento delle risorse da parte della Regione;

la vista la D.G.R. n. 40 - 2720 del 29 dicembre 2020 con cui sono stati approvati i criteri per il riconoscimento del contributo per danni subiti fino al 31 dicembre 2020 e definito il riconoscimento dell'importo massimo per le spese per l'accertamento dei danni.

Vista la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 che istituisce in Piemonte l’Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari. Visto l’art. 5 della l.r. n. 16/2002 che dispone che all’Organismo Pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l’esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.r. n. 17/1999.

Tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall’art. 12 della l.r. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Vista la D.G.R. n. 18-3471 del 13 giugno 2016 che conferisce all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) l’incarico per l’esecuzione di pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. n. 16/2002 – Disposizioni per il rinnovo.

Vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 28 maggio 2020 (rep.n. 99 dell'11 giugno 2020) per l’affidamento di incarico all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002.

Atteso che con la determinazione dirigenziale n. 472 del 14/07/2020 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata.

Dato atto che presso ARPEA è stato istituito il “fondo caccia” al quale afferiscono i fondi necessari per la liquidazione delle risorse relative alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria di cui all’articolo 30, l.r. 5/2018.

Visto il D.Lgs n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Preso atto che l’articolo 39 del D.Lgs n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse finanziarie da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Dato atto che il criterio della competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs. 118/2011, stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazionenell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione.

Vista la Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.”.

Vista la D.G.R. n. 1 – 3115 del 19 aprile 2021 (Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011”.

Preso atto della comunicazione prot. n. 00011199/2021 del 28 aprile 2021 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo autorizza il Dirigente del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca ad adottare provvedimenti di impegno sullo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 177135/2023 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 nei limiti indicati nella comunicazione stessa e dalla L.R. 8/2021.

Stabilito che all’onere complessivo di euro 1.050.000,00 per la prevenzione, il risarcimento e l’accertamento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, si provvede a dare copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 177135/2023 (Missione 16 – Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023.

Ritenuto di procedere all’impegno di euro 1.050.000,00 sul capitolo di spesa 177135/2023 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2023 a favore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), via Bogino, 23 - Torino - C.F. 97694170016 (cod. benef. 139952) quale contributo da erogare agli ATC e CA per la prevenzione, il risarcimento e l’accertamento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.
Scadenza dell’obbligazione esercizio 2023: euro 1.050.000,00
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stabilito che la liquidazione di euro 1.050.000,00 sul capitolo di spesa 177135/2023 (Missione 16 - Programma 1602) in favore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), via Bogino, 23 in Torino - C.F. 97694170016 - sarà effettuata nell’esercizio finanziario

2023 del Bilancio finanziario gestionale della Regione Piemonte.

Stabilito altresì che con successivo provvedimento si procederà al riparto di euro 1.050.000,00 tra i beneficiari individuati dall'art. 30, comma 2, lett. b) della L.r. 5/2018 e sue modifiche e integrazioni.

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del D.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- articoli 17 e 18 della L.R. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.Lgs n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".;
- D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000";
- D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- DGR n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Piemonte per gli anni 2021-2023";

determina

per le motivazioni esposte in premessa:

- di impegnare euro 1.050.000,00 sul capitolo di spesa 177135/2023 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2023 a favore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), via Bogino, 23 - Torino - C.F. 97694170016 (cod. benef. 139952) quale contributo da erogare agli ATC e CA per la prevenzione, il risarcimento e l'accertamento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.
Scadenza dell'obbligazione esercizio 2023: euro 1.050.000,00
La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di stabilire che la liquidazione di euro 1.050.000,00 sul capitolo di spesa 177135/2023 (Missione 16 - Programma 1602) in favore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), via Bogino, 23 in Torino - C.F. 97694170016 - sarà effettuata nell'esercizio finanziario 2023 del Bilancio finanziario gestionale della Regione Piemonte;

- di stabilire altresì che con successivo provvedimento si procederà al riparto di euro 1.050.000,00 tra i beneficiari individuati dall'art. 30, comma 2, lett. b) della L.r. 5/2018.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino